

STATUTO FNP Cisl SICILIA

Adeguamento allo Statuto FNP Cisl

*Approvato dal Commissario Fnp Cisl Sicilia con delibera
n.1 del 18 maggio 2026*

PARTE I: NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I: Principi e Finalità

Articolo 1

È costituita la Fnp Regionale Sicilia, denominata Federazione Nazionale Pensionati (FNP) Regionale Sicilia, con sede in Palermo Via Nicolò Garzilli, 62. Essa è l'organizzazione Regionale delle/dei pensionate/i di tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL).

Obiettivo principale della Fnp è quello di promuovere una Organizzazione Economica e Sociale tale che a tutte/i le/i cittadine/i, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali a livello individuale e collettivo.

Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della Fnp, nell'ambito dell'azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute anche nel momento in cui si è ricoverati in strutture residenziali pubbliche e private per anziane/i, dell'assistenza, dell'ambiente, favorire condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

Articolo 2

La Fnp ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul Piano Nazionale e sul Piano Internazionale. A tale fine gli scopi della Fnp sono:

- a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli tutte/i le/i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità, della povertà e che permetta alle/ai pensionate/i il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tale scopo viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionate/i una effettiva tutela del potere di acquisto delle pensioni che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;
- b) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli Organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi delle/degli attuali e future/i pensionate/i e delle persone anziane;
- c) perseguire una adeguata legislazione sociale partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate alle/agli anziani e alle/ai pensionate/i;
- d) tutelare gli interessi delle/degli iscritte/i, purché rientrino nelle finalità dell'Organizzazione, anche fornendo loro una adeguata assistenza legale;
- e) rafforzare solidali rapporti con le altre Federazioni della Cisl, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune per svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa, alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della Cisl partendo dalle strutture di base.

A tal fine, per meglio tutelare gli interessi delle/dei pensionate/i, la Fnp Sicilia designa a livello Regionale, in ogni Consiglio Generale di categoria, una/un propria/o rappresentante

- proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- f) promuovere iniziative di inclusione, supporto, assistenza e cooperazione e nonché di autogestione nell'ambito della produzione della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la Fnp ha promosso la costituzione dell'Anteas (Associazione Nazionale tutte le Età Attive per la Solidarietà) che opera ai vari livelli, in piena autonomia e responsabilità giuridica, patrimoniale e organizzativa, sviluppando attività ed iniziative di volontariato e promozione sociale;
 - g) operare in ambito locale attraverso la RLS FNP in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.
 - h) combattere tutte le forme di discriminazione verso i soggetti deboli/fragili e quelle di genere.

Articolo 3

La Fnp Sicilia provvede a:

- raccordare la propria azione con quella della Federazione Nazionale e della Usl Cisl Regionale;
- fissare gli indirizzi fondamentali di Politica Sindacale, Economica, Sociale ed Organizzativa della Regione;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte le Istituzioni Regionali;
- coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative delle/dei pensionate/i, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio fra i generi. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli Organismi, le strutture Territoriali e, di intesa con queste, le RLS FNP nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi tra i quali, in particolare, la formazione e, l'informazione e l'attività di ricerca anche attraverso iniziative decentrate a livello territoriale.

Capitolo II: Diritti e Doveri delle/degli Iscritte/i

Articolo 4

L'iscrizione alla Fnp Cisl deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun/a pensionando/a o pensionato/a che di essa condivida principi e finalità.

Le/Gli iscritte/i alla Fnp Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad esprimere le/i proprie/i rappresentanze nelle strutture di base e le/i proprie/i delegate/i

alle varie istanze congressuali.

Esse/Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione al sindacato, ad essere tutelate/i nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto alle/ai non iscritte/i, dei servizi dell'Organizzazione.

Le/Gli iscritte/i hanno diritto ad essere adeguatamente informate/i e coinvolte/i nelle decisioni che le/li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti delle/dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritta/o ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli Organismi Statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritta/o ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definita della Fnp Cisl.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II: NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo III: Il Consiglio Generale

Articolo 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti designate/i e da componenti di diritto e designate/i.

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo delle/dei componenti, il numero delle/dei componenti da eleggere in sede Congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto e designate/i.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo delle/dei componenti del Consiglio Generale.

Le/Gli eventuali componenti aggiuntive/i derivanti dalle cooptazioni previste dall'art. 13 del presente Statuto non vengono considerate/i per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Nei Consigli Generali a tutti i livelli dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30% del numero complessivo e per tutta la vigenza congressuale.

Del Consiglio Generale, a tutti i livelli, fa parte di diritto una/un rappresentante delle categorie più deboli (pensionate/i sociali e/o invalide/i civili) proveniente dalle stesse e che viene nominato dai Consigli Generali competenti su proposta della Segreteria.

Articolo 6

Il Consiglio Generale su proposta della/del Segretaria/o Generale prima di procedere alla votazione per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno della/del Segretaria/o Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo definito nel Regolamento di attuazione dello Statuto della Cisl e della Fnp.

Capitolo IV: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo e finanziario ed adempie alle sue funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine, il Regolamento di Attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo della/del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale e rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci, eletto dal Congresso e non revocabile nel corso del mandato congressuale, è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti.

La/Il presidente del Collegio deve essere obbligatoriamente iscritta/o all'Albo dei Sindaci Revisori.

All'atto dell'accettazione della candidatura, la/il Presidente del Collegio deve sottoscrivere accordo su eventuali rimborsi o compensi. La struttura Regionale deve prevedere in bilancio apposito capitolo per le spese del Collegio (rimborsi, etc.) che sarà rendicontata dalla/dal Presidente del Collegio.

I Sindaci non possono far parte di Organismi deliberanti delle strutture controllate. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un Organismo con quella di Sindaco di un altro Organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali della Fnp Cisl.

Qualora nelle FNP Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio della FNP Regionale.

A livello territoriale può essere previsto che la/il Presidente del Collegio dei Sindaci Regionale sia anche Presidente dei Collegi Territoriali, al fine di omogeneizzare i comportamenti.

Capitolo V: Modalità di ricorso al Collegio dei Probiviri

Articolo 8

Per misura cautelativa la/il socia/o sottoposta/o a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospesa/o a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono le Segreterie Nazionali, Regionali, Territoriali, per i rispettivi livelli di competenza, sentita la FNP Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probi Viri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita, al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori, si deve seguire la normale procedura prevista dagli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto Nazionale FNP e dal regolamento di attuazione.

Articolo 9

Quando la Fnp Sicilia viene a conoscenza di violazione statutaria, ha l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, ha l'obbligo di denunciare suddetti comportamenti al Collegio dei Probiviri della Fnp Nazionale.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri di competenza.

Capitolo VI: Rotazioni e limiti di età*Articolo 10*

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunte/i nonché per le/i componenti le Segreterie Regionali e Territoriali il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche.

E' prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto dalla Segreteria la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri due anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale della struttura interessata.

In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni.

Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di accorpamento.

Al fine di creare e garantire le migliori condizioni per l'operatività delle segreterie a livello Regionale e Territoriale, il periodo del 74° anno di età costituisce causa di cessazione, con immediata decadenza, dall'incarico di segreteria.

I Dirigenti che ricoprono gli incarichi di segreteria in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni)

Le/Gli elette/i in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo VII: Incompatibilità*Articolo 11*

Per affermare l'assoluta autonomia della Fnp Cisl Sicilia nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della Fnp, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a

tutti i livelli, restano ferme le incompatibilità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto. I Comitati Esecutivi, sentita la Segreteria Nazionale FNP, sono inoltre competenti a concedere ai Dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Capitolo VIII: Eleggibilità e Cooptazione

Articolo 12

Le/I socie/i con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli Organi Direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno due anni (24 mesi) alla Cisl.

I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura.

La elezione a componenti degli Organi Direttivi o Esecutivi della Fnp Regionale e Territoriali non stabilisce rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono le/i componenti dei suddetti Organismi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Articolo 13

Il Consiglio Generale Regionale e Territoriale ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei suoi componenti, nel rispetto della quota di genere.

Ai vincoli riguardanti la cooptazione, previsti nel precedente comma, si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra le/i componenti elette/i dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirle/i con coloro le/i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o.

Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione delle/dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

PARTE III: GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo IX: Definizione degli Organismi

Articolo 14

Gli Organismi della Fnp Sicilia sono:

- a) il Congresso
- b) il Consiglio Generale
- c) il Comitato Esecutivo
- d) la Segreteria
- e) il Collegio dei Sindaci

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui sopra sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Capitolo X: Il Congresso Regionale

Articolo 15

Il Congresso Regionale è il massimo Organismo deliberante della Fnp Sicilia; esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso della Fnp Cisl Nazionale, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso Regionale può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi delle/dei sue/oi componenti;
- b) da un terzo delle/dei socie/i della Fnp Regionale le/i quali firmano la richiesta a mezzo delle Fnp Territoriali che assumono la responsabilità della autenticità delle firme;
- c) le richieste di convocazione straordinarie dal Congresso Regionale devono essere motivate.

Ogni quattro anni, a metà del mandato Congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa della Federazione, è previsto lo svolgimento della Assembleia Regionale Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 16

Il Congresso Regionale è composto dalle/dai delegate/i elette/i nei Congressi delle rispettive Fnp Territoriali che sono in regola con il tesseramento Confederale.

Partecipano inoltre, con diritto di parola, se non delegate/i, le/i componenti del Consiglio Generale uscente e subentrante.

Il Regolamento Congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 17

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere portato a conoscenza della Fnp Nazionale e delle Fnp Territoriali almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 18

Il Congresso Regionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Elegge a scrutinio segreto le/i componenti elettive/i del Consiglio Generale, nella misura prevista dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Regionale, le/i delegate/i al Congresso della Fnp Nazionale e al Congresso Confederale della Usl Cisl Sicilia, il Collegio dei Sindaci.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con un voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle delle quali si prevede una maggioranza qualificata.

Il Congresso approva lo Statuto della Fnp Regionale Sicilia e le relative modifiche.

Capitolo XI: Il Consiglio Generale

Articolo 19

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Federazione Regionale dei Pensionati, tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della Fnp sulla base delle deliberazioni fissate dal Congresso della Fnp Regionale e delle istanze superiori della Federazione.

Spetta al Consiglio Generale in particolare:

- eleggere nel suo seno prima la Segreteria Regionale e poi il Comitato Esecutivo;
- convocare il Congresso Regionale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio e, eventualmente, in sede straordinaria;
- esaminare ed eventualmente approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Regionale sottoporrà al Congresso, nonché la linea di politica delle risorse della Federazione;
- emanare il Regolamento di Attuazione dello Statuto;
- designare le/i proprie/i rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Fnp Cisl Nazionale e della Usl Cisl Sicilia nelle misure previste dalle norme dei rispettivi Regolamenti di Attuazione dello Statuto ed integrare eventualmente le/i proprie/i rappresentanti nello stesso, qualora in sede di Congresso Confederale le/gli elette/i indicate/i dalla FNP non raggiungano il *quorum* previsto mantenendo la percentuale di genere.

Il Consiglio Generale nomina, su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 20

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di un terzo delle/dei sue/o componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice del Comitato Esecutivo.

In via eccezionale e in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Capitolo XII: Il Comitato Esecutivo

Articolo 21

Il Comitato Esecutivo è l'Organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale secondo quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto. La

composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di Attuazione.

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 delle/dei propri componenti. È presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale. Il Comitato Esecutivo decide sui conflitti tra le strutture territoriali delle Federazioni.

Discute e approva i Bilanci annuali, Preventivo e Consuntivo, della Federazione.

Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 22

Il Comitato si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento donne e delle Politiche di genere. Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

Analoga procedura si applica pure alle strutture periferiche.

Capitolo XIII: La Segreteria Regionale

Articolo 23

La Segreteria Regionale, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del presente Statuto può essere così composta:

- a) dalla/dal Segretaria/o Generale;
- b) dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunto;
- c) dalle/dai Segretarie/Segretari Regionali;

elette/i dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero delle/dei Segretarie/i Regionali secondo le esigenze funzionali, nel limite massimo definito nel regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 24

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando politicamente le decisioni dei superiori Organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori Organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di una/un Segretaria/o Regionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Regionale predispone per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 21. Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della Federazione.

La/Il Segretario/o Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; la/il Segretario/o Generale Aggiunto, qualora istituito/a, la/lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza e/o di impedimento.

Le/I Segretarie/i Regionali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.

La Segreteria Regionale può prevedere anche interventi di carattere solidale, sentito il Comitato Esecutivo Regionale.

Articolo 25

La Segreteria si impegna ad elaborare con i Coordinamenti Donne e delle Politiche di Genere regionale e territoriali progetti di lavoro in ambito sindacale ed organizzativo, affidandone l'operatività ai Coordinamenti stessi e prevedendo i necessari finanziamenti e le conseguenti verifiche dei risultati.

PARTE IV: LE ARTICOLAZIONE FEDERALI PERIFERICHE

Capitolo XIV: Le Strutture Regionali e Territoriali

Articolo 26

La Fnp Regionale si articola in Fnp Territoriali. Le strutture sopra citate costituiscono i livelli Congressuali della Federazione.

Le Fnp Territoriali si articolano in strutture di base denominate RLS FNP (Rappresentanze Locali Sindacali), a livello zonale, distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere le/i delegate/i al Congresso Territoriale.

La rete delle RLS FNP assicura un riferimento a tutte/i le/gli iscritte/i alla Fnp per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi.

Le RLS FNP operano in sintonia con la Fnp Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS FNP sono definite dai Regolamenti Regionali e Territoriali che, pur nella loro autonomia, devono essere coerenti con il Regolamento Nazionale della FNP Cisl.

La Fnp Regionale per il territorio di propria pertinenza, è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 27

La Fnp Regionale e le Fnp Territoriali fanno parte rispettivamente della Unione Sindacale Regionale Cisl e delle Unioni Sindacali Territoriali della Cisl di riferimento.

Articolo 28

La Fnp Regionale e le Fnp Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Generali, composte da un numero di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero delle/degli elette/i non possa essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi secondo le norme del Regolamento di Attuazione della Federazione

Articolo 29

Nell'ambito della Regione sono costituite, su delibera del Consiglio Generale Fnp Regionale Sicilia, le Fnp Territoriali.

Sono organi delle Fnp Territoriali:

- a) il Congresso
- b) il Consiglio Generale
- c) il Comitato Esecutivo
- d) la Segreteria
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organi, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

PARTE V: GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV: Il Commissariamento delle Strutture

Articolo 30

Si fa esplicito rinvio allo Statuto e al Regolamento di Attuazione della Fnp Cisl Nazionale.

Capitolo XVI: La Reggenza

Articolo 31

Allorché la Fnp Regionale o Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria Nazionale che venga loro inviato/a un/una Reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Federazione Nazionale.

Capitolo XVII: Contribuzione e Tesseramento

Articolo 32

L'adesione alla Fnp si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti Organismi della Federazione, sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutte/i le/gli aderenti. La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente nonché la percentualizzazione del costo tessera è definita dagli Organismi Nazionali della Federazione.

Articolo 33

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione della/del pensionata/o all'organizzazione sindacale.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo Confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio dell'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XVIII: Il Patrimonio

Articolo 34

Il Patrimonio della Fnp Sicilia è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l'inventario. La Fnp Regionale Sicilia e le Fnp Territoriali hanno l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario disciplinato da apposito Regolamento Nazionale rispetto alla gestione delle risorse e le modalità di spesa. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le/I singole/i associate/i o gruppi di associate/i o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 35

La Federazione Regionale risponde di fronte ai terzi e alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dalla/dal Segretaria/o Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, alla/al Segretaria/o Regionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione.

Articolo 36

Le strutture periferiche della Federazione o le persone che la rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o per il fatto dell'adesione o della dipendenza dalla FNP, chiedere di essere sollevati nella responsabilità dalla Federazione Regionale e /o Nazionale.

Articolo 37

I controlli di natura funzionale e finanziario/amministrativa nei confronti delle strutture periferiche costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della Federazione Nazionale, la quale assicura in tal modo anche unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali.

La Federazione Regionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche nei confronti delle Fnp Territoriali.

Capitolo XIX: Procedure per le Modifiche Statutarie

Articolo 38

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno delle/dei delegate/i;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di due terzi delle/dei componenti;
- c) dalle Fnp Territoriali su deliberazione dei propri Organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 delle/dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dagli Organismi delle Fnp Territoriali.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione almeno tre mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro due mesi prima dell'effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi delle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 delle/dei componenti; su quelle che riceveranno la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XX: Regolamento di Attuazione

Articolo 39

Il Regolamento di Attuazione dello Statuto deve essere deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 aventi diritto al voto.

Capitolo XXI: Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere

Articolo 40

Nella struttura/e di livello Congressuale: Regionale e Territoriale, è prevista la Costituzione del Coordinamento Donne e delle Politiche di Genere.

Capitolo XXII: Adeguamenti Statutari e Norme transitorie

Articolo 41

La norma prevista dal penultimo comma dell'art.55 dello Statuto Confederale dovrà trovare attuazione non oltre due anni dal Congresso.

Articolo 42

Le Federazioni Territoriali devono adeguare i propri Statuti ed i Regolamenti di Attuazione degli stessi, nelle parti che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto da quello Nazionale e Regionale.

Gli adeguamenti devono essere adottati dai Consigli Generali Territoriali, subito dopo il Congresso Fnp Regionale, Fnp Nazionale e quello Confederale (art.55 Statuto Confederale).

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme Statutarie e Regolamentari Federali e Confederali di livello superiore.

Palermo, 18 maggio 2026